

CAMERA DEI DEPUTATI – XVII LEGISLATURA
Seduta di martedì 21 ottobre 2014

Commissione Agricoltura (XIII)

Testo aggiornato con gli emendamenti approvati: **evidenziate** le integrazioni, in **grassetto** le integrazioni

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ AGRARIA E ALIMENTARE. NUOVO TESTO C. 348 CENNI E C. 1162 VERINI.

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge, in linea con la Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, con il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, con il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e con le «Linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario», adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica.

2. La tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare sono perseguite anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.

3. Il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare è costituito da:

- a) l'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 3;
- b) la Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 4;
- c) il Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 5;
- d) il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 8.

4. Per le finalità della presente legge, le amministrazioni centrali, regionali e locali nonché gli enti e organismi pubblici interessati sono tenuti a fornire ai soggetti del sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare i dati e le informazioni nella loro disponibilità.

5. Ai fini della valorizzazione e della trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità agraria e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **promuovono** **possono promuovere** anche le attività degli agricoltori tese allo sviluppo di sistemi sementieri informali a livello territoriale, al recupero delle

risorse genetiche vegetali locali e allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità agraria e alimentare.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le università **promuovono** possono promuovere progetti tesi alla trasmissione agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità agraria e alimentare, attraverso adeguate attività di formazione e iniziative culturali.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge, per «risorse genetiche» si intende il materiale genetico di origine vegetale, animale e microbico, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e l'agricoltura.

2. Ai fini della presente legge, sono considerate «locali» le risorse genetiche:

a) originarie di uno specifico territorio;

b) che, seppure di origine alloctona, ma non invasiva, siano state introdotte da lungo tempo nell'attuale territorio di riferimento e integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;

c) originarie di uno specifico territorio, ma attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti o centri di conservazione o ricerca in altre regioni o Paesi.

3. Si definiscono agricoltori custodi gli agricoltori che si impegnano nella conservazione *on farm* e in situ delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Si definiscono allevatori custodi gli allevatori che si impegnano nella conservazione *on farm* e in situ delle risorse genetiche animali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529.

4. Ai fini della presente legge, le espressioni non diversamente definite sono utilizzate secondo il significato che ad esse è attribuito dagli accordi internazionali indicati all'articolo 1, dal Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, dalle Linee guida nazionali di cui all'articolo 1, o dalle eventuali successive modificazioni degli stessi.

ART. 3.

(Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare).

1. È istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare.

2. Nell'Anagrafe sono indicate tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica.

3. L'iscrizione all'Anagrafe di una risorsa genetica locale è subordinata a un'istruttoria finalizzata alla verifica dell'esistenza di una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa, di una sua adeguata conservazione *in situ*, *on farm* o *ex situ*, dell'indicazione corretta del luogo di conservazione e della eventuale possibilità di generare materiale di moltiplicazione. In mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti non si può procedere all'iscrizione.

4. Le specie, varietà o razze già individuate dai repertori o registri vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o dai libri genealogici e i registri anagrafici disciplinati dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, sono inseriti di diritto nell'Anagrafe.

5. Le risorse genetiche iscritte all'Anagrafe sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico e non sono brevettabili né possono essere oggetto di protezione tramite privativa dell'Unione europea o nazionale per ritrovati vegetali; altresì non sono brevettabili quelle essenzialmente derivate da tali varietà e razze. Le risorse genetiche iscritte al Repertorio sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico, non sono assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale o altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione agli agricoltori, compresi i brevetti a carattere industriale, né possono essere oggetto, in ogni caso, di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali ai sensi della legge 23 marzo 1998 n. 110. Non sono parimenti brevettabili le risorse genetiche anche parzialmente derivate da quelle iscritte al Repertorio, né loro parti e componenti, ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101.

6. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente di cui all'articolo 7, con proprio decreto, definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dell'Anagrafe.

ART. 4.

(Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare).

1. È istituita la Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, composta:
 - a) dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione ex situ del germoplasma;
 - b) dagli agricoltori e dagli allevatori custodi.

2. La Rete nazionale svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione *in situ*, on farm ed ex situ, e a incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione.

3. La Rete nazionale è coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità tecniche di attuazione del presente articolo.

ART. 5.

(Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare).

1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare, al fine di:

- a) costituire un sistema di banche dati interconnesse delle risorse genetiche locali individuate, caratterizzate e presenti sul territorio nazionale;
- b) consentire la diffusione delle informazioni sulle risorse genetiche locali al fine di ottimizzare gli interventi volti alla loro tutela e gestione;
- c) consentire il monitoraggio dello stato di conservazione della biodiversità agraria e alimentare in Italia.

2. Gli enti pubblici di ricerca comunicano al Portale anche attraverso le rispettive piattaforme di documentazione, i risultati delle ricerche effettuate sulle risorse genetiche locali di interesse ai fini della presente legge.

ART. 6.

(Conservazione in situ, on farm ed ex situ).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, individuano i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche locali del proprio territorio, anche al fine della partecipazione alla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli agricoltori custodi, anche su richiesta degli agricoltori stessi, per attivare la conservazione *in situ* e *on farm* delle risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica del proprio territorio e provvedono alla loro iscrizione alla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.

ART. 7.

(Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità agraria e alimentare).

1. All'aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle «Linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario», adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare.

2. Il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e le Linee guida nazionali sono aggiornati al fine di tener conto dei progressi ottenuti nelle attività di attuazione e degli sviluppi di natura normativa o scientifica a livello nazionale e internazionale.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare, individua centri di riferimento specializzati nella raccolta, nella preparazione e nella conservazione delle risorse genetiche locali.

ART. 8.

(Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare).

1. Al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversità agraria e alimentare, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare. Il Comitato è rinnovato ogni cinque anni.

2. Il Comitato è presieduto dal **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, o da un soggetto da esso delegato**, **da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali**. ed è costituito da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con funzioni di coordinamento, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da un rappresentante degli agricoltori custodi. Qualora il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su richiesta dei rappresentanti di cui al periodo precedente, lo ritenga necessario, il Comitato può essere integrato con la presenza di rappresentanti di enti e istituzioni pubblici e privati.

3. Il Comitato ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) individuare gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla

biodiversità di interesse agricolo;

b) raccogliere le richieste di ricerca avanzate dai soggetti pubblici e privati e trasmetterle alle istituzioni scientifiche competenti;

c) favorire lo scambio di esperienze e di informazioni al fine di garantire l'applicazione della normativa vigente in materia;

d) raccogliere e armonizzare le proposte di intervento volte alla tutela e all'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche locali, coordinando le azioni da realizzare;

e) favorire il trasferimento delle informazioni agli operatori locali;

f) definire un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle risorse genetiche locali.

4. Il Comitato svolge, altresì, le funzioni già assegnate al Comitato permanente per le risorse genetiche istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 marzo 2009, n. 6214, che è soppresso.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati.

ART. 9.

(Tutela delle varietà vegetali iscritte all'Anagrafe e dei prodotti agroalimentari tutelati da marchi).

1. Al comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) le varietà vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare nonché le varietà dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui discendono i prodotti agroalimentari tradizionali».

ART. 10.

(Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare).

1. Ai fini della tutela della biodiversità di interesse agricolo oggetto della presente legge, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito a decorrere dall'anno 2015 il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare, destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori nell'ambito delle disposizioni previste dalla presente legge. L'utilizzo del Fondo è consentito anche per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti **e per il sostegno agli enti pubblici impegnati, esclusivamente ai fini moltiplicativi, nella produzione e conservazione di sementi di varietà da conservazione a rischio di erosione genetica o estinzione.** Il Fondo è alimentato mediante quota parte, pari al cinque per cento, dei proventi delle sanzioni pecuniarie relative ai reati ambientali e mediante i proventi delle sanzioni comminate per il delitto di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, definisce le modalità di funzionamento del Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare e individua le azioni di tutela della biodiversità da sostenere.

ART. 11.

(Commercializzazione di sementi di varietà da conservazione).

1. Il comma 6 dell'articolo 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

«6. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio all'interno della Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria».

ART. 12.

(Istituzione degli itinerari della biodiversità agraria e alimentare).

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **provvedono a** **possono prevedere di** realizzare periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. In tale ambito, sono altresì previsti appositi itinerari, al fine di promuovere la conoscenza delle risorse genetiche locali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare e lo sviluppo dei territori interessati, anche attraverso l'indicazione dei luoghi di conservazione *in situ*, on farm ed *ex situ* e dei luoghi di commercializzazione dei prodotti alle stesse risorse connessi, compresi i punti di vendita diretta.

ART. 13.

(Comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare).

1. Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari, in particolare della Rete nazionale di cui all'articolo 4, nonché di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversità agraria e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **anche con il contributo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,** dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, promuovono l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare.

2. Ai fini della presente legge, sono definite comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, agricoltori e allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità agraria e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici.

3. Gli accordi di cui al comma 2 possono avere come oggetto:

- a) lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze sulle risorse genetiche locali;
- b) la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali;
- c) lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride

carbonica, alla maggiore fertilità dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti;

d) lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione.

ART. 14.

(Istituzione della giornata della biodiversità agraria e alimentare).

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 22 maggio quale «giornata della biodiversità agraria e alimentare». Tale riconoscimento non determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

2. In occasione della giornata della biodiversità agraria e alimentare sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri, seminari, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicate ai valori universali della biodiversità agricola e sulle modalità di tutela e conservazione del patrimonio esistente.

ART. 15.

(Interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare).

1. Il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, predisposto ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, prevede interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare, sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.

ART. 15-bis.

(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5, pari a 440.000 euro, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione: Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca, Programma politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale (1.2), capitolo 1502. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 16.

(Disposizioni attuative).

1. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, con proprio decreto, da emanarsi

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dell'Anagrafe di cui all'articolo 3, individua le modalità tecniche di attuazione di cui all'articolo 4, individua i centri di riferimento specializzati nella raccolta, nella preparazione e nella conservazione delle risorse genetiche locali di cui all'articolo 7.

Al comma 5, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere.

1. 10. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 6, dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: e le università.

1. 8. Franco Bordo.

(Approvato)

Al comma 6, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere.

1. 11. Il relatore.

(Approvato)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

Le risorse genetiche iscritte al Repertorio sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico, non sono assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale o altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione agli agricoltori, compresi i brevetti a carattere industriale, né possono essere oggetto, in ogni caso, di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali ai sensi della legge 23 marzo 1998 n. 110. Non sono parimenti brevettabili le risorse genetiche anche parzialmente derivate da quelle iscritte al Repertorio, né loro parti e componenti, ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101.

3. 7. Zaccagnini.

(Approvato)

ART. 3

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

a) all'articolo 4, sopprimere il comma 4;

b) all'articolo 7, sopprimere il comma 3;

c) dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 16.

(Disposizioni attuative).

1. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dell'Anagrafe di cui all'articolo 3, individua le modalità tecniche di attuazione di cui all'articolo 4, individua i centri di riferimento specializzati nella raccolta, nella preparazione e nella conservazione

delle risorse genetiche locali di cui all'articolo 7.

3. 8. Il relatore.

(Approvato)

ART. 8.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da un soggetto da esso delegato, con le seguenti: un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

8. 6. Il relatore.

(Approvato)

ART. 10.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per il sostegno agli enti pubblici impegnati, esclusivamente ai fini moltiplicativi, nella produzione e conservazione di sementi di varietà da conservazione a rischio di erosione genetica o estinzione.

10. 1. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

(Approvato)

ART. 12.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: provvedono con le seguenti: possono prevedere.

12. 1. Il relatore.

(Approvato)

ART. 13.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche con il contributo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

13. 3. Il relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5, pari a 440.000 euro, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione: Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca, Programma politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale (1.2), capitolo 1502. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. 03. Il relatore.

(Approvato)